

IL REGOLAMENTO SUGLI INTERVENTI E LE OPERE NEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

UNA PANORAMICA DEL PROVVEDIMENTO

Il decreto 26 gennaio 2023 n. 45 disciplina le modalità per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 242-ter del D.lgs. 152/2006 nei Siti di Interesse Nazionale distinguendo 5 casi:

1. Attività Libere Art.4

- Interventi e opere che non interferiscono con le matrici ambientali [...] e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
- interventi di urgenza
- gli interventi di dismissione ovvero di demolizione anche in presenza di scavi.



È necessario effettuare comunicazione agli Enti dell'art.11, per gli interventi di urgenza, entro 10 giorni dal termine degli stessi e adottare in ogni caso tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. Opere e interventi in presenza di attività di messa in sicurezza operativa, mediante comunicazione Art.6

Il proponente ne dà comunicazione all'ARPA e al MASE, quindici giorni prima dell'avvio dei lavori. Se le opere pregiudicano le attività di messa in sicurezza operativa del sito, l'ARPA risponde entro 15 giorni, vietando l'avvio dei lavori o avviandolo con prescrizioni. Altrimenti, decorsi i 15 giorni i lavori si intendono assentiti.



3. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata Art.5

Con relazione tecnica asseverata (art.19, L. 7 agosto 1990, n. 241) si possono realizzare:

- Interventi per il superamento delle barriere architettoniche
- Interventi su opere e infrastrutture esistenti, anche in presenza di scavi, a condizione che non comportino ulteriore occupazione di suolo e sottosuolo, anche di miglioramento e/o adeguamento sismico degli edifici esistenti;
- Allacci ed interventi di manutenzione delle reti, anche con occupazione di nuovo suolo, per i pubblici servizi a condizione che tali opere comportino una movimentazione di terreno non superiore a 40 metri cubi, che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero
- Recinzioni e pergolati con fondazioni superficiali a condizione che la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 1 metro dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura dell'acquifero
- Gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua per la prevenzione del rischio idrogeologico
- Interventi e opere che non interferiscono con le acque sotterranee se non vengono superate le CSC dei suoli o le CSR dei suoli e l'intervento da realizzare non modifica il modello concettuale definitivo approvato



La relazione tecnica va trasmessa all'Autorità precedente, alla provincia, ARPA e ASL, informando anche il MASE e le regioni interessate.

4. Interventi e opere che possono essere realizzati mediante relazione tecnica asseverata, previa acquisizione del quadro ambientale e che rispettano i requisiti tecnico-costruttivi e ambientali di cui all'allegato Art. 7

Acquisizione del quadro ambientale:

Per opere del comma 1, art.242-ter anche in assenza di scavi salvo diversa specificazione

- Indagini preliminari nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto dell'intervento
- Piano di caratterizzazione o indagini integrative qualora l'area di intervento non sia sufficientemente caratterizzata
- Piano di dettaglio eseguito nel rispetto dell'articolo 25, comma 1, lettera a) , del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, per le attività di scavo da realizzarsi nei siti già caratterizzati i cui risultati devono essere acquisiti prima dell'esecuzione degli interventi e delle opere.
- Risultati del processo di caratterizzazione per la realizzazione di opere diverse da quelle di cui all'articolo 242 -ter , comma 1, che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Requisiti tecnico-costruttivi che devono essere contestualmente presenti:

1. Interventi e opere che necessitano di uno scavo di progetto di profondità non superiore a 1,5 m dal piano di campagna. Gli scavi non devono interessare la porzione satura dell'acquifero, dovendosi mantenere costantemente all'interno dell'orizzonte insaturo del terreno. In deroga al primo periodo, nell'ambito dell'orizzonte saturo del terreno è consentito l'inserimento di elementi puntuali (es. plinti 1,5x1,5 m max) o fondazioni su pali sufficientemente distanziati tali da non interferire in maniera significativa con il deflusso delle acque sotterranee. Il limite di profondità pari a 1,5 m di scavo di progetto può essere aumentato di ulteriori 50 cm nel caso di esecuzione di opere lineari. Sono esclusi i pozzi di emungimento per le finalità di cui al Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Interventi/opere con area di intervento non superiore al 15% della parte del lotto (intero sito) non occupata da strutture ed infrastrutture edilizie permanenti e comunque non superiori a 2500m².



La condizione n. 2 non si applica alle opere lineari di cui all'articolo 242-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006; agli impianti fotovoltaici sino a 10 MW nonché alle opere connesse; alle unità sperimentali per la produzione di idrogeno in aree industriali dismesse.

Requisiti ambientali:

Ai fini della dimostrazione dei requisiti ambientali, per ogni sondaggio/saggio di scavo deve essere prelevato:

- un campione rappresentativo del primo metro di profondità;
- un campione di terreno rappresentativo della quota di progetto del fondo scavo prevista per l'intervento/opera;
- un campione di terreno rappresentativo della frangia capillare qualora la stessa sia rinvenibile ad una profondità inferiore ai 5 metri dal piano campagna.

[c] fondo scavo	[c] frangia capillare	L'intervento:
<CSC	<CSC	Non modifica il modello concettuale approvato
<CSC	>CSC	Non deve interessare la frangia capillare; Non deve prevedere presenza prolungata dell'uomo
>CSC	<CSC	Ha seguito la procedura semplificata e sono state rimosse le sorgenti secondarie afferenti all'insaturo

Per soggiacenza della falda maggiore di 5 m, l'indagine può arrestarsi con il prelievo di un campione alla profondità di 5 m. La presenza di sostanze volatili nei terreni in concentrazione superiore alla concentrazione soglia di contaminazione in relazione alla destinazione d'uso (CSC) impone che siano previste in fase progettuale/esecutiva misure di mitigazione volte a tutelare i lavoratori e fruitori dell'area, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008.

I requisiti ambientali non possono ritenersi rispettati qualora le indagini condotte rilevino, a qualsiasi profondità, la presenza di rifiuti. All'esito della fase di caratterizzazione dell'area di intervento, i requisiti ambientali si intendono rispettati nei casi **in tabella**.



5. Interventi e opere soggetti a valutazione delle interferenze Capo III.

Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 7, nei siti di interesse nazionale sono comunque soggetti alla valutazione delle interferenze secondo le procedure previste dall'articolo 9 anche gli interventi e le opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo.

Gli elementi conoscitivi delle matrici ambientali del sito e, con un maggior dettaglio, dell'area di intervento, sono acquisiti:

- a) secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b) del presente regolamento, per le tipologie di interventi e opere previste dall'articolo 242 -ter, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
- b) mediante i risultati dell'analisi di rischio sito specifica approvati ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per tutte le altre tipologie di interventi e opere da realizzare nei siti già caratterizzati.



Il proponente presenta l'istanza, corredata della necessaria documentazione tecnica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In tal caso il procedimento si conclude nel termine di 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 241 del 1990

